



Bruxelles, 15 maggio 2020
(OR. en)

7928/20

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0043(NLE)**

**FRONT 132
COWEB 57**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione

1. Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

L'obiettivo dell'accordo sullo status, in base all'articolo 54, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹ è autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare, l'Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

¹ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

2. Il progetto di accordo sullo status è stato siglato dalla Commissione e dal Montenegro il 5 febbraio 2019. Il 25 febbraio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status². Le delegazioni hanno confermato il proprio accordo sulle proposte il 4 marzo 2019 mediante procedura di approvazione tacita.
3. Il 19 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/453 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro. Lo stesso giorno, il progetto di decisione relativa alla conclusione è stato trasmesso per approvazione al Parlamento europeo.
4. L'accordo sullo status tra l'UE e il Montenegro è stato firmato il 7 ottobre 2019.
5. Il 13 maggio 2020 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo. La decisione relativa alla conclusione dell'accordo può pertanto essere adottata.
6. È stato necessario pubblicare una versione riveduta del progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione (6847/1/19 REV 1) in modo da riflettere le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione.

² Docc. 6799/19 +ADD1 e 6801/19+ADD1.

7. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla decisione stessa, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
9. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - confermare l'accordo sul progetto di decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 6847/1/19 REV 1 e
 - decidere, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per l'adozione.
10. Il testo della decisione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).